

COMUNE DI ARZERGRANDE

Provincia di Padova

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

approvato con deliberazione del

C.C. N. 8 DEL 15/02/1985

E N. 115 DEL 15/11/1985

ripubblicato per gg 15

dal 05/12/1985 al 20/12/1985

TITOLO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Disciplina dei servizi di Polizia Urbana

La Polizia Urbana è disciplinata dal presente Regolamento, dalle disposizioni emanate per le singole circostanze dall'Autorità comunale, nei limiti delle funzioni e dei poteri attribuiti da leggi o regolamenti.

Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico, od aperti al pubblico passaggio.

Nel presente Regolamento, per indicare gli atti che conferiscono la facoltà di esercitare determinate attività, o consentono determinati comportamenti o situazioni, sono usati i termini concessione o autorizzazione, e considerati sinonimi, i termini di licenza o permesso.

Gli atti di cui al comma precedente costituiscono titolo di Polizia Urbana.

ART. 2

Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana

Il servizio di Polizia Urbana è diretto dal Sindaco e viene attuato dagli appartenenti alla Polizia Municipale, nonché dagli altri funzionari ed agenti che, a norma di legge, abbiano l'obbligo di far osservare le disposizioni dell'Autorità comunale.

Salvo quanto disposto dall'art. 13 della legge 24.11.1981 n. 689, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro attribuiti, i predetti pubblici ufficiali hanno facoltà di accedere, nelle dovute forme, nei locali soggetti alla vigilanza dell'autorità comunale destinati all'esercizio di attività per cui è prevista l'autorizzazione o concessione comunale, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti e dall'Autorità.

Per l'accertamento di reati e per il compimento di altri atti di Polizia Giudiziaria, debbono osservarsi le norme vigenti in materia di procedura penale.

ART. 3

Richiesta e rilascio di concessioni e autorizzazioni

Le richieste dei titoli previsti dal presente Regolamento devono essere indirizzate al Sindaco con domanda motivata, con l'osservanza delle norme sulla legge sul bollo, firmata dai richiedenti e corredata dai documenti eventualmente prescritti.

Per decidere sull'istanza, il Sindaco può avvalersi degli organi tecnici e consultivi del Comune e può assumere informazioni e disporre accertamenti.

Prima del rilascio dell'autorizzazione o della concessione, il Sindaco ha facoltà di fissare un termine entro il quale il richiedente deve completare la documentazione necessaria per il perfezionamento della pratica.

Tale termine può essere fissato normalmente fino a sessanta giorni. In casi eccezionali e particolarmente quando per l'utilizzazione del titolo si renda necessario l'approntamento di locali o la esecuzione di lavori, il termine stesso può essere congruamente prorogato.

I titoli vengono rilasciati, con atto scritto, dagli uffici competenti, secondo l'ordinamento interno del Comune.

I titoli si intendono accordati:

a) personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a

- farsi rappresentare;
- b) previo pagamento di tasse eventualmente dovute per l'atto medesimo;
 - c) senza pregiudizio di diritti di terzi;
 - d) con l'obbligo per il titolare di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dalle occupazioni permesse, sollevando il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto dell'autorizzazione della concessione data;
 - e) sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni prescritte;
 - f) con facoltà di sospensione o di revoca per motivi di interesse pubblico;
 - g) con facoltà di sospensione o di revoca, senza alcun rimborso, in caso di inosservanza delle disposizioni regolamentari, delle condizioni cui il titolo è subordinato, o dei provvedimenti emanati anche con atti separati.
- Il Sindaco potrà subordinare il rilascio e la validità di taluni titoli:
- 1) ad un contratto di assicurazione, ai fini della responsabilità civile, adeguato al rischio, che il richiedente è tenuto a stipulare con una compagnia di assicurazione di sua libera scelta;
 - 2) a collaudi statici o a relazioni tecniche, ai fini dello accertamento della sicurezza o dell'idoneità, che dovranno essere eseguite da professionisti, iscritti nell'apposito albo all'uopo incaricati a cura e spese del richiedente.

Nel testo dei titoli o con provvedimento successivi potranno essere indicati i limiti e le condizioni da osservare.

Art. 4

Ostensibilità e validità dei titoli

I titoli di cui al presente Regolamento, devono essere tenuti esposti, salvo impedimento obiettivo, nei luoghi e per il tempo per i quali sono stati concessi, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili.

Essi dovranno comunque essere esibiti agli agenti che ne facciano richiesta.

In caso di sottrazione, distruzione, furto o smarrimento, potrà essere richiesta copia o duplicato all'ufficio competente, previa dichiarazione, sottoscritta dal titolare, dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.

I titoli scadono il 31 dicembre di ogni anno, salvo che sia diversamente stabilito, e comunque non possono avere validità superiore ad un anno.

Alla scadenza, i titoli possono essere rinnovati o prorogati, mediante vidimazione e previo accertamento della permanenza dei motivi per cui sono stati rilasciati e con l'osservanza delle condizioni indicate all'art. 3.

Art. 5

Sospensione, revoca e decadenza dei titoli

Salve speciali disposizioni di legge, i titoli rilasciati dal Comune:

- possono essere sospesi quando venga accertata violazione alle condizioni nei medesimi stabilite o alla normativa vigente;

- possono essere revocati quando emergano nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità;
- devono essere revocati in caso di abuso o quando vengano meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.

Si intende decaduto il titolo:

- quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto è stato rilasciato;
- quando, senza il nulla-osta del Comune, sia stato ceduto ad altri, con o senza scopo di lucro.

I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli uffici competenti del Comune entro il termine indicato.

Ove si reputi necessario, il Sindaco può disporre che gli atti relativi ai titoli sospesi siano depositati negli uffici municipali competenti per tutto il periodo della sospensione.

TITOLO II

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO.

Art. 6

Divieto di occupare il suolo

E' proibita qualunque alterazione di occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonchè degli spazi sovrastanti e sottostanti detti luoghi, senza autorizzazione dell'Autorità comunale.

Art. 7

Domande per l'occupazione del suolo

Chiunque intenda occupare suolo pubblico o aperto al pubblico transito dovrà fare domanda al Sindaco, indicando nella medesima la località e la estensione dello spazio da occupare, lo scopo dell'occupazione e la durata della stessa.

Art. 8

Occupazioni permanenti e temporanee

Si considerano permanenti le occupazioni non inferiori ad un anno, anche se non comportano costruzione di manufatti od installazione di impianti.

Si considerano "temporanee" le occupazioni la cui durata sia inferiore ad un anno.

Art. 9

Concessione di occupazioni permanenti

Le occupazioni "permanenti" sono deliberate dalla Giunta Municipale, sentiti gli uffici competenti.

Le concessioni debbono essere disciplinate in ogni caso da apposita convenzione da stipularsi dagli interessati con il Comune.

Art. 10

Occupazione di suolo pubblico per l'esercizio del commercio ambulante

Il commercio ambulante a posto fisso può essere esercitato nelle aree dei pubblici mercati e nelle zone del territorio comunale appositamente stabilite dal Sindaco a norma di legge.

Le occupazioni del suolo pubblico per l'esercizio del commercio ambulante sono disciplinate dal presente Regolamento in conformità alle norme vigenti in materia ed alle disposizioni emanate in applicazione di esse.

Art. 11

Occupazione di suolo pubblico o soggetto al pubblico transito per lavori edili e di manutenzione

Senza autorizzazione o concessione del Comune sono vietate le occupazioni del suolo pubblico o soggetto al pubblico transito con steccati, impalcature, ponti di fabbrica, scale, bracci di gru, carichi sospesi, cumuli di macerie, o altro materiale che possa comunque costituire pericolo o intralcio.

Le occupazioni di breve durata, tali da non costituire pericolo o intralcio, con piccole scale o sgabelli per la pulizia delle vetrate, insegne, targhe, serrande, lampade e simili sono consentite, senza autorizzazione o concessione, fuorchè negli orari che possono essere vietati dal Sindaco con apposita ordinanza.

Art. 12

Occupazione suolo pubblico - Diniego

Fermo restando quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale, le occupazioni del suolo pubblico possono essere negate quando arrechino intralcio alla viabilità. Debbono essere negate quando pregiudichino l'incolumità pubblica.

In ogni caso deve essere garantito uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni.

Art. 13

Divieti ed obblighi per i titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo.

Ai titolari di permessi di occupazione del suolo, salvo particolari convenzioni o autorizzazioni scritte, è vietato:

- a) infiggere pali o punte nel suolo;
- b) smuovere o danneggiare la pavimentazione;
- c) ostacolare o intralciare in qualsiasi modo la circolazione, l'accesso agli edifici ed ai negozi;
- d) depositare immondizie, rifiuti, materiali maleodoranti per l'occupazione del suolo, in particolare gli esercenti il commercio ambulante

I titolari di autorizzazioni o concessioni per la occupazione del suolo, in particolare gli esercenti il commercio ambulante, e coloro che abbiano effettuato operazioni di carico o scarico merci od eseguito altri lavori, hanno l'obbligo di mantenere e lasciare lo spazio occupato e quello circostante pulito da ogni immondizia e rifiuto.

Art. 14

Installazione di tende solari

E' vietata l'installazione di tende solari e simili e loro accessori sporgenti su spazio pubblico e aree soggette a pubblico passaggio senza titolo rilasciato dal Comune.

Le tende e loro accessori sporgenti su spazio pubblico o aree soggette a pubblico passaggio devono avere inoltre l'orlo inferiore ad un'altezza non minore a metri 2.20 dal suolo, .

Il Sindaco stabilisce nell'apposito provvedimento di autorizzazione la sporgenza massima secondo le esigenze della circolazione e dell'estetica; può autorizzare l'installazione di frange e mantovane prive di elementi rigidi e/o contundenti.

L'esposizione di tende sporgenti sullo spazio pubblico o aree soggette al pubblico passaggio è di regola vietata qualora ostino ragioni di viabilità o di decoro edilizio od ambientale.

Per le tende perpendicolari in genere e per quelle da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e degli intercolunni, il Sindaco stabilisce caso per caso se, ed a quali condizioni, possa essere accordato il relativo permesso in rapporto alla situazione locale ed alla sicurezza della circolazione.

Tutte le tende devono essere collocate in modo da non occultare le lampade della pubblica illuminazione, la toponomastica, i cartelli della segnaletica stradale, i quadri delle pubbliche affissioni o qualsiasi altra cosa che debba rimanere in vista del pubblico, specialmente se di interesse artistico, monumentale o storico.

Il Sindaco ha la più ampia facoltà di negare l'autorizzazione quando l'edificio indicato per il collocamento

di una o più tende sia di interesse artistico.

In tempo di pioggia o vento le tende non possono rimanere aperte o spiegate se da esse può derivare intralcio, molestia o pericolo alla incolumità delle persone o alla circolazione.

Art. 15

Installazione di insegne, targhe, vetrine, striscioni pubblicitari

Salvo quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale, e dai regolamenti edilizio, sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni e sulle occupazioni degli spazi pubblici o soggetti a pubblico passaggio, è vietata l'installazione di insegne, targhe, vetrine, manifesti, sorgenti luminose, striscioni e altri mezzi pubblicitari, senza autorizzazione del Comune, che potrà comunque proibirne il collocamento quando ne derivi alterazione od occultamento delle linee architettoniche dei fabbricati, risulti offeso il decoro o l'aspetto di luoghi pubblici.

Il Sindaco può prescrivere che le insegne o i cartelli inerenti a qualsiasi attività ed i cartelli pubblicitari abbiano determinate caratteristiche in armonia con le esigenze ambientali.

Sono comunque vietate le sorgenti luminose che producono abbagliamento diretto verso aree di pubblico transito.

Per le installazioni di cui al primo comma, se sporgenti dal marciapiede o sovrastanti la carreggiata, l'altezza dal suolo non potrà essere inferiore a metri cinque.

L'installazione di vetrine o bacheche potrà essere autorizzata di volta in volta tenuto conto della sporgenza dal muro e della località.

Art. 16

Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali, merci o altro

L'occupazione di area pubblica o di pubblico transito con tavoli, sedie, piante ornamentali, posacici, attrezzature commerciali, merci od altro può essere autorizzata o concessa a favore di negozianti o altri esercenti che ne facciano formale richiesta, purchè non ostino motivi estetici, viabilistici o di incolumità delle persone.

Nel titolo può essere stabilito che l'occupazione di cui sopra non è consentita in determinati orari o quando i locali siano chiusi.

Art. 17

Esposizione di derrate all'esterno dei negozi

Le occupazioni di suolo all'esterno dei negozi per esposizione di derrate e generi alimentari possono essere autorizzate o concesse, con l'osservanza di quanto stabilito dalle norme sanitarie e di igiene.

Dette merci debbono comunque essere tenute ad una altezza minima di cinquanta centimetri dal suolo.

TITOLO III

NETTEZZA, DECORO ED ORDINE DEL CENTRO ABITATO

Art. 18

Disposizioni generali

Tutte le cose, i manufatti, i luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti ed in stato decoroso.

E' pertanto vietata qualsiasi forma di imbrattamento, danneggiamento, deturpamento del suolo e degli edifici, anche se dipendente da incuria.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto obbligo di provvedere alla rimessa in ripristino o in stato decoroso.

Fermo restando quanto previsto dal Regolamento Comunale del servizio di raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dal Regolamento di Igiene, dal Regolamento edilizio, dalle leggi e dai regolamenti generali, è comunque vietato gettare, scaricare, immettere rifiuti in aree pubbliche e/o private, nei corsi d'acqua, laghi, bacini artificiali e naturali.

Art. 19

Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici

E' proibito agli esercenti di negozi, pubblici esercizi, chioschi, botteghe, laboratori e simili, ai venditori ambulanti e a quant'altri occupino a qualsiasi titolo area pubblica o di pubblico passaggio o aree antistanti le stesse, di gettare, lasciare cadere o dar causa che cada o abbandonare, alcun residuo o rifiuto che possa danneggiare o sporcare il suolo.

I suddetti esercenti sono tenuti a mantenere pulite le aree circostanti i loro locali o impianti, e può essere fatto obbligo di mettere a disposizione del pubblico anche all'esterno del locale un conveniente numero di idonei porta-rifiuti.

Art. 20

Estirpamento dell'erba e cura delle siepi e piante

Il Sindaco con apposita ordinanza può porre a carico dei proprietari di qualsiasi stabile prospiciente la pubblica via l'obbligo di provvedere all'estirpamento delle erbe nonché alla potatura delle siepi e delle piante crescenti o poste lungo la fronte e lungo i muri contigui di cinta.

Art. 21

Atti contrari al decoro e alla decenza

In qualsiasi luogo pubblico aperto o esposto al pubblico, è vietato compiere atti di pulizia personale o soddisfare le naturali esigenze fuori dei luoghi all'uopo destinati.

Con apposito provvedimento del Sindaco o di altra autorità competente può essere vietato altresì il nuoto ed il bagno nei laghi o nei corsi d'acqua prospicienti aree pubbliche.

Art. 22

Manutenzione degli edifici

I proprietari od i locatari di edifici, nel rispettivo ambito degli obblighi loro imposti dal Codice Civile e

dalla normativa vigente, debbono tenere in buono stato di conservazione le porte, i serramenti, le insegne, le targhe, le vetrate, l'androne, le scale, le inferriate, le tende ed ogni altra cosa esposta alla pubblica vista.

Debbono curare che sia sempre garantita una sufficiente illuminazione degli accessi, delle scale e dei passaggi di uso comune aperti al pubblico.

Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla tinteggiatura, alla pulizia dei numeri civici, nonché di tenere in buono stato di efficienza le grondaie ed i tubi di gronda o di scarico fino al suolo.

Art. 23

Deturpamento di edifici pubblici e privati

Senza pregiudizio per le sanzioni penali, è proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto.

Qualora i proprietari o i locatari o gli utenti degli edifici, o chiunque altro abbia interesse alla cancellazione, non provvedano tempestivamente, e comunque entro quarantotto ore dalla constatazione, alla eliminazione dei deturpamenti di cui al comma precedente, tale operazione potrà venir eseguita di ufficio senza obbligo di preavviso.

Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti.

Resta in ogni caso a carico degli interessati provvedere a ripristinare, a propria cura e spese, l'intonaco, le tinte e comunque la superficie dei manufatti.

Art. 24

Distribuzione di manifesti

Salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, è vietato lanciare o lasciar cadere anche da veicoli, compresi gli aeromobili, opuscoli o manifesti o altri materiali pubblicitari sulle aree pubbliche, salvo specifiche autorizzazioni.

La distribuzione dei materiali sopradetti, con la osservanza delle norme stabilite per la pubblicità, deve essere fatta in modo da non sporcare il suolo e senza causare disturbo alle persone.

Art. 25

Cartelli, iscrizioni, targhe e lapidi

Salvo quanto prescritto dal precedente art. 15 e da altri regolamenti o norme di legge, senza autorizzazione del Comune è proibito collocare scritte, insegne, cartelli, figure, lapidi e targhe sui muri, sugli infissi o su altri supporti prospicienti le pubbliche vie e piazze.

Gli interessati dovranno presentare al Comune le relative domande corredate dai disegni, dalle descrizioni delle opere, dai testi delle iscrizioni e da fotografie dell'edificio e del luogo.

Art. 26

Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico

Senza autorizzazione del Sindaco, è proibito in luoghi pubblici o di pubblico transito esercitare lavori artigianali.

La lavatura o la riparazione di veicoli o di altre cose mobili sono di norma vietate.

Sono consentite le riparazioni di breve durata per guasti accidentali di piccola entità o causati da forza maggiore o da caso fortuito.

Art. 27

Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

La biancheria, i panni, gli indumenti, i tappeti e simili non potranno essere lavati, sciorinati, distesi o appesi fuori dei luoghi privati o dei luoghi stabiliti dall'Autorità comunale.

E' vietato altresì distendere o appendere gli oggetti suddetti alle finestre, ai terrazzi e balconi prospicienti la pubblica via, salvo quanto diversamente stabilito con ordinanza del Sindaco.

Le operazioni di cui sopra sono consentite nei luoghi interni, purchè non si provochi gocciolamento sull'area pubblica o di uso comune.

Art. 28

Battitura di panni e tappeti

E' vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico, o soggetto a pubblico transito, o dalle finestre, e dai terrazzi prospicienti la pubblica via o luoghi pubblici, tappeti, indumenti, stuoie, stracci, materassi e simili.

Tali operazioni potranno essere consentite soltanto negli orari e con le modalità stabilite dal Sindaco con apposita ordinanza.

Art. 29

Pulizia di anditi, vetrine, negozi, esercizi e abitazioni

La pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi, gli esercizi e le abitazioni deve essere eseguita senza arrecare molestia od intralcio ai passanti.

Il Sindaco potrà stabilire in quali luoghi ed in quali orari tali operazioni siano vietate.

Art. 30

Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati

E' vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

I proprietari degli edifici, gli affittuari e chiunque è nel godimento di un immobile deve provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.

Art. 31

Depositi ed asporto dei rifiuti solidi urbani

I rifiuti solidi urbani dovranno essere conferiti con le modalità nei luoghi e negli orari che saranno stabiliti dal Sindaco con propria ordinanza o dall'apposito regolamento comunale di conferimento, raccolta e smaltimento.

E' vietato gettare o calare rifiuti, sciolti od in contenitori, nelle strade, nelle piazze o nei corsi d'acqua.

Il conferimento o la raccolta di rifiuti e di materiali di scarto voluminosi o ingombranti, dovranno avvenire secondo quanto stabilito dal Sindaco con propria ordinanza o dal regolamento comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Salvo quanto può essere disposto dal regolamento sopra citato, è vietato accedere ai luoghi destinati al conferimento, deposito, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi, senza giustificato motivo, rimanendo comunque vietato rovistare ed asportare qualsiasi materiale ivi giacente.

Art. 32

Trasporto di letame, materiale di espurgo e cose maleodoranti

Le operazioni di espurgo e trasporto delle materie liquide e solide provenienti da latrine, fogna, fosse di deposito, stalle, dovranno essere effettuate con i criteri, le modalità e negli orari stabiliti dal Sindaco con ordinanze o dal regolamento comunale di igiene e sanità.

In ogni caso dovranno essere evitate esalazioni di odori sgradevoli o molesti e la dispersione di materiale trasportato.

Art. 33

Trasporto di materiali di facile dispersione

Senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, di igiene e sanità, il trasporto di materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti, fango, acque luride o altro, deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti, in modo da evitare dispersioni sul suolo o nell'aria.

Art. 34

Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio

I proprietari, gli affittuari e gli inquilini delle case e gli esercenti di negozi, di laboratori e di pubblici esercizi, hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi antistanti gli immobili di rispettiva competenza e di coprire o cospargere con materiale antisdrucchiolevole le formazioni di ghiaccio sul suolo.

Nel caso di formazioni di ghiaccio sul cornicione degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente dovranno provvedere all'abbattimento dei blocchi di ghiaccio.

In caso di abbondanti nevicate, il Sindaco potrà inoltre ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi.

E' vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio proveniente da luoghi privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare.

La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla sede stradale.

Qualora il Comune non provveda direttamente alla spalatura o all'asporto, la neve dovrà al più presto possibile essere trasportata a cura dei frontisti, in aree private non soggette a pubblico passaggio o nelle discariche autorizzate.

Le operazioni di cui ai precedenti commi dovranno essere eseguite con le opportune cautele, collocando preventivamente ai margini di caduta della neve o del ghiaccio i necessari segnali di sbarramenti in modo da evitare danni a persone o cose.

ART. 35

Scarico di residui di costruzioni e riparazioni

Resta vietato eseguire, senza titolo del Comune lo scarico ed il deposito anche temporanei sul suolo pubblico e in aree aperte al pubblico dei residui di costruzioni, ruderi, calcinacci o materiali di sterramento.

Lo scarico ed il deposito dei materiali di cui al comma precedente, potranno essere effettuati nei luoghi, appositamente destinati o autorizzati dalla Autorità comunale.

Senza autorizzazione del Comune è vietato asportare i materiali sopra citati dai luoghi appositamente destinati.

Il Sindaco può ordinare la rimozione, anche su aree private esposte al pubblico, di scarichi o depositi effettuati abusivamente o per un tempo superiore a quello consentito.

I trasgressori oltre a soggiacere alla sanzione pecuniaria, dovranno provvedere alla rimozione del

materiale depositato. In caso di inadempienza previa diffida, la rimozione sarà eseguita d'ufficio a spese del trasgressore.

Art. 36

Emissioni di fumo ed esalazioni - polvere

Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.

Coloro che per motivo della loro attività, debbono compiere operazioni che possano sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare o ridurre al minimo ogni inconveniente.

E' vietato bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio od altro materiale quando ne possa derivare danno o molestia al vicinato o a luoghi di pubblico transito.

Art. 37

Altri atti vietati

In tutto il territorio del Comune resta altresì vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico:

- a) eseguire la pulizia di persone, di cose e di animali;
- b) gettare o lasciar cadere carta, liquidi, polveri od altri oggetti;
- c) collocare senza apposito titolo, addobbi, festoni, luminarie;
- d) lasciar vagare o abbandonare qualsiasi specie di animale;
- e) eseguire qualsiasi giuoco che possa costituire pericolo o molestia fuori dei luoghi a ciò destinati;
- f) effettuare pratiche sportive o ricreative pericolose o moleste;
- g) depositare recipienti o cose sotto le pubbliche fontane;
- h) entrare nelle aiuole e, laddove il divieto sia segnalato, negli spazi erbosi, nonchè cogliere fiori, manomettere piante o comunque danneggiarle;
- i) sedersi a terra, sulle aiuole o sui gradini dei monumenti o di altri edifici, sulle catenelle, sui corrimano, sui parapetti dei ponti.
- l) arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici e sui monumenti;
- m) sdraiarsi o salire sulle panchine.

Resta altresì vietato:

- 1) condurre, nelle località indicate dal Sindaco con apposita ordinanza, animali molesti o che sporchino i luoghi soggetti a pubblico passaggio, a meno che chi li conduca non sia munito di apposita attrezzatura per la immediata pulizia del suolo e non provveda a raccogliere e ad asportare gli escrementi.
- 2) introdurre animali in tutti gli ambienti e luoghi in cui si effettua preparazione, manipolazione e commercio e la somministrazione per il pubblico di alimenti e bevande.

Art. 38

Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione e accampamenti

In tutto il territorio comunale, qualora esistano aree appositamente destinate, è vietata fuori delle stesse, la sosta per pernottamento in caravan, autocaravan, tende e carri abitazione in genere.

Qualora non esistano o non siano disponibili le aree di cui al comma precedente, il Sindaco potrà vietare la sosta per pernottamento in determinate località o vie del Comune.

Il Sindaco può altresì vietare o limitare il deposito e l'impianto dei mezzi mobili e delle attrezzature sopra citate anche in aree private.

La soste delle carovane dei nomadi potrà essere consentita solo in località periferiche o negli spazii prestabiliti.

Qualora la presenza delle persone di cui al comma precedente, o per il numero delle stesse, o per motivi di igiene e sanità, possa essere pregiudizievole per la tutela del vicinato, il Sindaco potrà ordinare che le persone, non iscritte nelle liste anagrafiche, abbandonino il territorio comunale unitamente alle proprie cose.

Trascorso il termine fissato per lo sgombero, sarà data esecuzione all'ordine ingiunto a mezzo della forza pubblica.

TITOLO IV

QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO

Art. 39

Disposizioni di carattere generale

In tutti i luoghi pubblici aperti al pubblico ed in quelli privati esposti al pubblico è vietato tenere comportamenti o compiere azioni che rechino pregiudizio alla sicurezza delle persone, comunque disturbo o molestia alla quiete pubblica, al riposo od alle occupazioni altrui.

Art. 40

Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, deve darne avviso al Sindaco almeno tre giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento.

Per le manifestazioni che comportano provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicano limiti o divieti alla circolazione, l'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno cinque giorni prima.

Sono esenti dall'obbligo di cui ai commi precedenti i comizi elettorali.

Art. 41

Custodia e detenzione di cani o altri animali

È vietato tenere in abitazioni, stabilimenti, giardini od in altri luoghi privati cani od altri animali che disturbino la quiete dei vicini, specialmente di notte e durante le ore destinate al riposo delle persone.

Il detentore potrà essere diffidato ad allontanare l'animale molesto od a porlo in condizioni da non disturbare.

I detentori di cani o di altri animali in luoghi privati dovranno collocare o custodire i medesimi in modo che non possano arrecare danno o molestia a chi transiti sulla pubblica via.

Ai proprietari e detentori di cani o di altri animali è vietato condurre, lasciar vagare o abbandonare i

medesimi se affetti da malattie, ferite o piaghe ributtanti.

Art. 42

Circolazione dei cani in luoghi pubblici od aperti al pubblico

Nei luoghi pubblici od aperti al pubblico tutti i cani devono essere muniti di collare, portante l'apposita targhetta comunale, e dovranno essere tenuti con solido guinzaglio di lunghezza non superiore a centimetri ottanta.

Tutti i cani di grossa taglia, come i mastini, gli alani, i doberman, i pastore, nonchè i cani di indole mordace, dovranno essere muniti anche di idonea museruola.

Nei giardini, negli orti, nelle aie e negli altri luoghi privati aperti, o nei quali non sia impedito l'accesso a terzi, nei quali non sia impedito l'accesso a terzi, i cani possono essere tenuti senza museruola, purchè siano legati o custoditi in modo da non arrecare danno alle persone. Potranno essere tenuti sciolti e senza museruola, quando l'accesso a detti luoghi sia chiuso e provvisto di cartello con l'indicazione "Attenti al cane".

Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola:

- i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore;
- i cani da pastore quando accompagnino il gregge;
- I cani delle forze di polizia durante l'impiego per fini d'istituto.

Art. 43

Cattura di cani e di altri animali

I cani e gli altri animali trovati a vagare in luogo pubblico saranno catturati dal personale a ciò addetto.

E' proibito impedire agli addetti alla cattura l'esercizio delle loro funzioni come pure cagionare o favorire la fuga degli animali da catturare.

Art. 44

Molestia agli animali

E' vietato molestare gli animali o utilizzarli in modo da arrecare agli stessi molestie o sofferenze.

Art. 45

Rumori o suoni nelle abitazioni o in altri locali

Nelle abitazioni ed in generale in tutti i locali pubblici o privati, l'uso di strumenti musicali, di apparecchi per uso domestico, come aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, ventilatori, macchine per dattilografia, macchine per cucire o per tessitura, radio-televisori, fonografi, giradischi e simili, deve essere fatto con particolare moderazione in modo da non arrecare disturbo al vicinato.

Art. 46

Impianto e uso di macchinari

L'impianto e l'uso dei macchinari nelle abitazioni, o nelle vicinanze delle stesse, deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia, a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti od altre emanazioni.

Art. 47

Segnalazioni sonore, sirene e campane

Sono vietati gli abusi di segnalazione sonora, sirene e campane.

Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito, dalle ore 7 alle ore 21, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro.

Le segnalazioni di cui al comma precedente devono essere di breve durata, comunque non superiore e dieci secondi e di intensità moderata.

Art. 48

Dispositivi sonori di allarme

L'impianto e il funzionamento di segnali d'allarme sonori, installati su edifici od autoveicoli o su altri beni, e percepibili dall'esterno, sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni:

1) Il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di duecentocinquanta metri e deve cessare entro quindici minuti primi dall'inizio, anche se il segnale è intermittente;

2) congiuntamente al funzionamento del segnale di allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore rosso, visibile dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme.

Allo stesso fine, è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi analoghi nella strada o in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli, etc.) in corrispondenza della porta di accesso al locale dal quale è partito il segnale d'allarme.

I segnali di allarme di cui sopra debbono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene di allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.

Art. 49

Attività rumorose vietate

Sono vietate:

a) le grida di venditori di merci in genere;

b) la pubblicità sonora;

c) l'uso di amplificatori sonori;

d) il trasporto, il carico e lo scarico di materiali senza le opportune cautele atte ad eliminare o ad attutire i rumori.

Le attività di cui ai punti b) e c) del comma precedente possono essere consentite con autorizzazione del Comune e fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di pubblicità.

Anche nei casi consentiti, tali attività debbono essere esercitate evitando eccessivo rumore.

Attività rumorose diverse da quelle sopra indicate, potranno essere individuate dal Sindaco con apposita ordinanza, con cui potrà disporre speciali o particolari prescrizioni.

Art. 50

Attività professionali rumorose e incombode

L'esercizio di professioni o mestieri rumorosi o incombodi, come pure l'uso di macchine, apparecchi e strumenti che provochino rumori, strepiti o vibrazioni, non è in ogni caso consentito nel periodo estivo e invernale dalle ore 22 alle ore 7,00.

Tali limitazioni di orario non si applicano nelle zone che, secondo lo strumento urbanistico vigente, sono destinate all'Industria e all'Artigianato.

Dovranno comunque essere adottate tutte le cautele e gli accorgimenti, affinché i rumori siano contenuti al minimo e non oltrepassino i limiti della normale tollerabilità.

Il Sindaco per speciali e motivati casi, potrà imporre particolari adempimenti e limitare ulteriormente l'orario delle attività di cui al presente articolo.

Art. 51

Rilevamento e repressione delle attività rumorose

La natura ed il grado di intensità dei rumori negli edifici ed all'aperto verranno accertati d'ufficio od a richiesta degli interessati.

Qualora il livello sonoro superi i limiti della normale tollerabilità, i responsabili, previa diffida, sono tenuti ad eliminare la fonte del disturbo o ad attenuarla.

Art. 52

Mestieri girovaghi

Fatto salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza, i mestieri girovaghi, come cantante, suonatore, giocoliere, fotografo, disegnatore sul suolo, lustra-scarpe e simili sono vietati, senza permesso del Comune, nell'area urbana compresa nelle seguenti strade:

Art. 53

Trasporto di oggetti

Il trasporto a mano di oggetti pesanti o voluminosi o pericolosi deve essere fatto con le opportune cautele e da persone idonee.

Gli oggetti acuminati o taglienti, come vetri, ferri appuntiti, falci, debbono essere muniti degli opportuni ripari durante il trasporto.

Gli oggetti rigidi, come tubi, aste, scale, quando superano la lunghezza di tre metri e vengano trasportati orizzontalmente, debbono venire sorretti da almeno due persone.

Il trasporto di oggetti fragili deve essere effettuato in modo tale da evitare la caduta al suolo dei medesimi o di parte di essi.

Art. 54

Circolazione e trasporto di animali pericolosi

E' vietata la circolazione o il trasporto di animali pericolosi se non rinchiusi in apposite ed idonee gabbie.

Art. 55

Deposito di cicli, carrozzelle, carriole

E' vietato depositare cicli, ciclomotori, carrozzelle, carriole ed altri veicoli sotto i portici, nei sottopassaggi, a ridosso delle vetrine o degli accessi ai locali, nonchè in altri luoghi dove possano arrecare intralcio.

Art. 56

Rovinio di parti od accessori di fabbricati

Oltre a quanto prescritto nel Titolo Terzo del presente Regolamento per la nettezza, il decoro e l'ordine del centro abitato, ogni edificio e le sue pertinenze debbono essere tenuti in buono stato di conservazione per evitare pericoli e danni.

Particolare diligenza deve essere rivolta alla buona conservazione dei camini, dei fumaioli, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti, degli stemmi, dei tetti, delle grondaie.

Qualora si verificano improvvisi pericoli di rovina o di caduta di oggetti, i proprietari e coloro che hanno in godimento il fabbricato hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apportare gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità, e di darne contestuale avviso all'Autorità comunale.

Art. 57

Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati.

Gli oggetti di ornamento, come vasi, cassette di fiori, gabbie ed altri oggetti, collocati anche occasionalmente sui balconi, terrazzi o appesi alle pareti, debbono essere assicurati in modo tale da evitare che possano cadere su luoghi pubblici o di uso comune.

L'innaffiamento e l'irroramento dei fiori o delle piante sui balconi, sui terrazzi, o in altro luogo privato, deve essere fatto in modo che l'acqua o altri liquidi non cadano sul suolo di pubblico transito.

Art. 58

Protezione in occasione di lavori

I marmisti, gli scalpellini, i muratori, i pittori, i decoratori e gli operai in genere, quando lavorano sullo spazio pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico, devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti ad impedire che idonei strumenti, schegge, detriti, polvere, colori possano cadere sui passanti e che il lavoro sia comunque causa di danno o molestia al pubblico.

Art. 59

Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse

I pozzi e le cisterne, devono avere le bocche o le sponde munite di idoneo parapetto di chiusura o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali e oggetti in genere.

Gli scavi, le cave e le fosse, esistenti in luoghi accessibili, devono essere opportunamente segnalate e delimitate a tutela della pubblica incolumità.

Art. 60

Apertura di botole e chiusini

E' vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza il permesso del Comune.

Le operazioni indicate nel comma precedente possono venire autorizzate con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

Art. 61

Pitture e verniciature fresche

Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri ed altri manufatti ubicati su spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio, dipinti o verniciati o lubrificati a fresco, dovranno essere opportunamente segnalati o riparati.

Art. 62

Esposizioni

Salvo quanto previsto da particolari disposizione di legge, il Sindaco potrà vietare o subordinare a particolari prescrizioni le esposizioni o mostre di qualsiasi genere, effettuate anche in locali privati prospicienti luoghi di pubblico transito, pericolosi per la pubblica incolumità.

ART. 63

Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento

L'installazione di tralicci, di pali di sostegno, di intelaiature, di ponti di fabbrica, di gru o di altri impianti di sollevamento deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica in modo da evitare pericoli per chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

Tali impianti, anche se effettuati su aree private debbono essere ancorati solidamente o disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico o aperto al pubblico o sulle altrui proprietà.

I bracci delle gru, nei momenti di inattività, debbono essere lasciati in modo da offrire la minima resistenza al vento.

Resta salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione di infortuni.

ART. 64

Carichi sospesi

Le manovre con carichi sospesi sopra aree pubbliche o aperte al pubblico o aperte al pubblico non possono essere effettuate senza autorizzazione del Comune.

Le autorizzazioni vengono concesse nei casi di necessità e nei limiti indispensabili in relazione ai lavori da eseguire.

ART. 65

Recinzioni

Le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico debbono essere prive di sporgenze acuminate o taglienti o di fili spinati fino all'altezza di metri_____.

Art. 66

Luminarie e cavi elettrici

Le luminarie e gli altri addobbi luminosi, i cavi volanti per la conduzione dell'energia elettrica in via precaria o provvisoria possono essere installati previa autorizzazione dell'Autorità comunale.

Le installazioni di cui al comma precedente debbono essere eseguite secondo le regole della buona tecnica per evitare incidenti e danni alle persone e alle cose.

Art 67

Uso e manomissione dei segnali

E'vietato all persone non autorizzate usare o manomettere gli apparati per la regolazione della circolazione stradale o imitare i segnali acustici o luminosi d'uso degli agenti addetti alla viabilità o dei veicoli di soccorso.

Art. 68

Detenzione e deposito di materiale infiammabile

Salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza e per la prevenzione di incendi, è vietato detenere nelle case di abitazione e loro pertinenze, nei negozi, nelle botteghe e negli esercizi in genere, materie liquide, solide o gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici per il tipo di locale o dell'esercizio.

Fatto salvo quanto previsto da altre norme di legge il Sindaco, con apposita ordinanza, potrà vietare o stabilire le modalità per la detenzione e il deposito di materiale combustibili solidi, liquidi o gassosi, anche in luoghi privati.

Art. 69

Contatori del gas e bombole

Salvo diverse disposizioni di legge previste per la potenzialità e quantità, i contatori di gas e le bombole devono essere collocati in locale aerato direttamente dall'esterno, con esclusione del vano scale.

E' fatto assoluto divieto di depositare od utilizzare bombole e serbatoi contenenti gas con densità relativa superiore a 0,8 in locali interrati o seminterrati.

Quando risulti possibile, in relazione all'ubicazione e struttura del locale, i contatori e le bombole devono essere collocati all'aperto.

Art. 70

Indicazione per recapito di persone nei casi di emergenza.

Coloro che gestiscono negozi, botteghe, laboratori, pubblici esercizi od amministrano condomini, sono autorizzati a collocare all'esterno dell'edificio, in prossimità dell'ingresso principale, sulle saracinesche, od in altro luogo facilmente visibile, una targa delle dimensioni massime di cm. venti, contenente la scritta: "In casi di emergenza chiamare: _____" seguita dal cognome e nome, indirizzo e numero di telefono della persona alla quale sia possibile rivolgersi, quando i locali sopra indicati siano chiusi o temporaneamente disabitati.

Il Sindaco con propria ordinanza, potrà rendere obbligatoria l'esposizione della targa di cui al comma precedente.

Art. 71

Altri divieti per la prevenzione di incendi e di esplosioni

Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni è vietato:

- 1) usare, manipolare e travasare a contatto del pubblico prodotti esplosivi e gas al di fuori dei luoghi a ciò destinati;
- 2) usare fiamme libere per lavori in impianti, in cisterne in

tubazioni in cui possono esservi tracce di prodotti infiammabili o esplodenti;

- 3) far uso di fiamme od accendere fuochi in luogo pubblico o privato, senza giustificato motivo e senza le dovute cautele, in particolare nei boschi, nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva o nelle loro vicinanze;
- 4) depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplodenti o loro residui, nonché stazionare con veicoli, usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;
- 5) porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possono essere causa di inquinamento o di incendio;
- 6) impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo l'accesso o l'uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione degli incendi.

Art 71/2

Per allontanare e prevenire il pericolo di incendio dovranno osservarsi le seguenti prescrizioni:

- a) gli edifici e le case dove esistono fuochi dovranno essere muniti di appositi canne con torrette al di sopra del tetto;
- b) i proprietari od inquilini dovranno far spazzare almeno due volte all'anno e precisamente in primavera ed autunno i camini, a scanso di esecuzioni d'ufficio;
- c) le case sul cui tetto sono aperte finestre di fabbricati attigui più alti dovranno avere i fumaioli ad altezza tale da evitare danni o incomodi ai vicini;
- d) fuori dai camini e in vicinanza delle abitazioni non si possono accendere fuochi;
- e) l'ammasso del fieno, della paglia e di altre materie facilmente combustibili, nei magazzini, nei fienili e in altri cumuli dev'essere fatto in modo da escludere ogni pericolo di incendio.

Art. 71/3

In caso d'incendio:

- a) i presenti all'incendio sono obbligati a prestare l'opera loro nell'estinzione compatibili alle loro forze e condizioni.
- b) nessuno potrà impedire l'uso delle proprie vasche, cisterne, pozzi o serbatoi, nè quello dei propri utensili atti allo

scopo e non potrà opporsi a che gli addetti all'opera di estinzione s'introducano nella sua casa e sui tetti coi relativi attrezzi, ove lo richieda il direttore dell'opera di spegnimento, salva la rifusione dei danni a carico di chi di ragione;

- c) qualora l'incendio accada di notte i vicini non potranno rifiutarsi d'illuminare le finestre e i luoghi che venissero indicati dall'Autorità.

Art. 71/4

E' proibito accendere, senza il permesso dell'autorità di P.S., osservante le prescrizioni dell'art. 57 delle legge di P.S., tanto di giorno che di notte razzi ed altri fuochi artificiali, fuochi e falò fra le vie e piazze pubbliche o nelle vicinanze dell'abitato.

Art. 71/5

Il Sindaco, prima di rilasciare o di rinnovare i prescritti permessi, licenze, concessioni od autorizzazione per l'impianto, l'ampliamento o la modifica di stabilimenti, deposito o rivendite di sostenze che presentano pericolo di incendio o di scoppio, cui si fa riferimento nel successivo art. 71/8 dovrà farsi esibire dell'interessato il "certificato di prevenzione incendi"rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, dal quale devono risultare le prescrizioni da osservare e le condizioni di esercizio cui deve essere sottoposta la concessione della licenza per quanto riguarda la prevenzione incendi.

Art. 71/6

- 1 - Nell'ambito di questo Comune, il servizio di prevenzione incendi è di competenza, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Esso viene espletato secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare nel D.P.R. 577 del 29/07/1982 (Titolo II).

Art. 71/7

- 2 - Gli stabilimenti, depositi e simili di cui alla lettera c) dell'art. 2 della legge 13 maggio 1961, n. 469 dovranno dare pieno adempimento alle disposizioni che saranno emanate a seguito delle visite di cui sopra e dovranno inoltre consentire che la preparazione tecnica delle squadre destinate al servizio interno di prevenzione e di estinzione degli incendi venga curata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Art. 71/8

- 3 - I depositi e le industrie pericolose soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, nonchè la loro periodicità sono determinati come dall'elenco che forma parte

integrante del decreto 16/02/1982 (pubblicati dalla G.U. n. 98 del 09/04/1982).

Per i depositi misti di olii minerali e di carburanti e di altre sostanze specificamente trattate nei Regolamenti speciali l'entità complessiva in metri cubi verrà calcolata rapportando le materie in deposito a quelle più pericolose mediante i coefficienti di riduzione stabiliti da tali regolamenti speciali.

Art. 71/9

Le competenti autorità, prima del rilascio o del rinnovo della licenza degli impianti e depositi innanzi sepcificati e della licenza di abitabilità o di esercizio alle nuove costruzioni, cui fa riferimento il D.M. 16/02/1982 citato nell'art. 71/8, dovranno farsi esibire il prescritto certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, dal quale risulteranno le prescrizioni da osservare e le condizioni di esercizio a cui deve essere sottoposta la concessione della licenza, per quanto riguarda la prevenzione incendi. Quando tra le prescrizioni da osservare vi siano anche particolari lavori da eseguire prima del rilascio o del rinnovo della licenza di esercizio o del permesso di abitabilità, dovrà essere eseguita visita di controllo, per accertare l'esecuzione dei lavori stessi.

Art. 71/10

Negli stabilimenti, depositi o rivendite di sostanze che presentano pericolo di incendio o di scoppio indicati nel D.M. 16/2/82 citato, il "certificato di prevenzione incendi" rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco deve essere esposto insieme con la licenza di esercizio e presentato ad ogni richiesta degli agenti della forza pubblica e dei Vigili del Fuoco.

Art. 72

Uso delle risorse idriche potabili

Qualora sia necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche, onde evitare disagi alla collettività, il Sindaco potrà vietare o disciplinare l'uso di acqua potabile della rete idrica oubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o altre attività di volta in volta individuate con apposita ordinanza.

TITOLO V COMMERCIO FISSO E AMBULANTE - ESERCICI PUBBLICI

Art. 73

Esercizi ed attività commerciali in sede fissa

L'esercizio di qualsiasi attività di vendita al pubblico in sede fissa sia all'ingrosso che al minuto, compresa la somministrazione di alimenti e bevande, è disciplinato dalle disposizioni delle leggi in vigore, nonché dalle norme di carattere igienico-sanitario concernenti gli alimenti e bevande.

Gli esercenti attività commerciali devono essere iscritti nel registro degli esercenti il commercio ed aver ottenuto la prescritta autorizzazione amministrativa rilasciata dal Sindaco, salvo i casi previsti dalla legge. Non è ammesso l'esercizio del commercio per i generi non previsti dalla suddetta autorizzazione.

Art. 73/A

Vendita presidi sanitari

La vendita di fitofarmaci e presidi di derrate alimentari immagazzinate deve avvenire in locali riconosciuti idonei, salvo quanto disposto dalle normative vigenti. I presidi sanitari devono essere detenuti e/o venduti in locali che non siano adibiti al deposito e/o alla vendita di generi alimentari.

Gli esercenti devono essere in possesso del certificato di abilitazione alla vendita rilasciato ai sensi delle norme vigenti.

E' vietata la vendita di presidi sanitari di 1^a e 2^a classe a persone di età inferiore a 18 anni o non munite della speciale autorizzazione all'impiego rilasciato dall'Ispettorato Agrario Provinciale.

Inoltre è vietata la vendita dei presidi sanitari allo stato sfuso, ivi compresi quelli delle classi III^a e IV^a, è inoltre vietata la vendita ambulante di tali presidi.

Art. 74

Requisiti dei locali di vendita

I locali ove viene esercitato il commercio devono essere riconosciuti igienicamente idonei.

L'esercizio di stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, nonché di deposito all'ingrosso di sostanze alimentari è subordinato ad autorizzazione sanitaria rilasciata dal Sindaco, previo accertamento dei requisiti igienico-sanitari previsti dalle normative e dai regolamenti vigenti.

Anche l'esercizio temporaneo di produzione, preparazione e confezionamento di sostanze alimentari è subordinato al rilascio di autorizzazione sanitaria, nonché di quella amministrativa.

L'autorizzazione suddetta deve essere esibita ad ogni richiesta di agenti comunali o governativi.

I locali di vendita e quelli accessori devono essere tenuti nella massima pulizia così pure le vetrine, il mobilio, le attrezzature, gli utensili e quant'altro destinato alla vendita.

Le sostanze alimentari che devono essere esposte, devono essere riparate con vetro o altro mezzo idoneo.

ART. 74/A

Requisiti degli addetti alla vendita

Le persone addette in qualsiasi modo alla manipolazione, preparazione, vendita e somministrazione degli alimenti, devono indossare idonea giacca o sopravveste di colore chiaro, mantenuti costantemente puliti; dovrà essere sempre curata l'igiene e la pulizia personali; gli addetti alla manipolazione e produzione dovranno indossare idoneo copricapo.

E' in ogni caso vietato a macellai e addetti al trasporto di carni, indossare in luogo pubblico indumenti intrisi di sangue.

Tutti gli alimentaristi devono inoltre essere muniti di libretto di idoneità sanitaria, rilasciato dall'Autorità Sanitaria del Comune di residenza e annualmente rinnovato ai sensi della normativa vigente.

ART. 75

Indicazione prezzi di generi venduti

Le merci esposte per la vendita al minuto nelle vetrinette o nell'interno dei negozi o locali di vendita o nelle

immediate adiacenze dell'esercizio, o su aree pubbliche, devono recare, in modo chiaro e ben visibile, l'indicazione del prezzo di vendita.

Fatte salve le esclusioni espressamente previste per talune merci delle disposizioni di legge per il commercio.

La vigilanza sull'applicazione dei provvedimenti in materia di regolamentazione dei prezzi al consumo è demandata la Comune.

Art. 75/A

Pesatura delle merci

Tutte le merci dovranno essere pesate al netto.

La carta destinata ad avvolgere sostanze alimentari deve essere quella prescritta dalla normativa vigente e deve essere protetta da ogni eventuale insudiciamento.

Gli strumenti che servono a pesare o misurare le merci devono essere mantenuti puliti.

Ogni acquirente di merci avrà piena facoltà di verificare il peso all'atto dell'acquisto, denunciando all'Ufficio di polizia municipale ogni inganno di cui fosse rimasto vittima.

Art. 76

Esposizione vendita dell merci

Gli esercenti non possono in alcun modo rifiutare la vendita delle merci che, comunque, a tal fini siano esposte e per le quali vi sia l'obbligo della pubblicità dei prezzi.

Art. 76/A

Vendita del pane

E' consentita la vendita ambulante del pane nel rispetto delle norme previste dalle leggi vigenti.

Il pane dovrà essere venduto a peso.

Potrà essere venduto in pezzi o in forme, ma ciò non esime il venditore dall'obbligo di pesarlo all'atto di vendita e pertanto il costo di ogni pezzo dovrà corrispondere al costo fissato per Kilogrammo in relazione alla qualità e tipo.

Art. 77

Prescrizioni per gli esercenti

Gli esercenti il commercio (anche ambulante) dovranno uniformarsi, oltre alle prescrizioni del presente regolamento, a quello del regolamento locale d'igiene.

E' vietato agli esercenti il commercio (anche ambulante) di mdisturbare con grida, suoni, schiamazzi e di importunare il pubblico con insistenti offerte di merci.

E' altresì proibito ai medesimi di introdursi, non chiamati, nelle case per offrire le loro merci.

Art. 78

Divieto di vendita di derrate guaste

E' proibita la vendita e la contrattazione di derrate guaste, corrotte e deteriorate.

L'Autorità Sanitaria procede in questo caso al sequestro e qualora sussista pericolo per la salute pubblica, alla distruzione della merce come previsto dalla normativa vigente.

Art. 79

Visite ed ispezioni

Sono soggette a vigilanza per la tutela della salute pubblica la produzione ed il commercio delle sostanze destinate all'alimentazione. A tal fine l'Autorità Sanitaria può procedere in qualunque momento a mezzo

dei competenti organi ed uffici ad ispezione e prelievo di campioni negli stabilimenti, depositi, esercizi pubblici dove si producano, conservino, somministrino, smerchino queste sostanze.

TITOLO VI

NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE TRASGRESSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Art. 80

Accertamento, contestazione e definizione delle trasgressioni

Per l'accertamento delle trasgressioni, la contestazione, la notificazione delle medesime e per la definizione degli accertamenti per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano, in quanto applicabili, le norme del testo unico della legge comunale e provinciale e della legge 24/11/1981 n. 689.

Per tutte le contravvenzioni accertate e notificate direttamente sarà applicata la sanzione pecuniaria di lire 20.000. Nel caso di accertamento di contravvenzioni di particolari gravità o di recidiva o qualora non sia possibile la conciliazione immediata gli agenti faranno rapporto al Sindaco ai sensi dell'art.17 della legge 24/11/81 n. 689 e 108 del T.U.L.C.P. 1934.

Art. 81

Rimessione in rispristino

Quando la trasgressione abbia arrecato danni al Comune, il Sindaco potrà ordinare al trasgressore ed alla persona civilmente obbligata o solidamente responsabile la rimessione in pristino o la eliminazione delle conseguenze dannose, entro un congruo termine.

In caso di inadempimento, il Sindaco potrà far eseguire gli occorrenti lavori d'ufficio addebitando le spese agli interessati.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 82

Abrogazione di norme preesistenti

Il presente provvedimento abroga:

1) Il Regolamento di polizia urbana, deliberato dal Consiglio Comunale in data 15/02/1985 e in data 15/11/1985, approvato con deliberazione Consiliare n. 8/85 e n. 115/85

Art. 83

Entrata in vigore

Il presente Regolamento, previa approvazione e pubblicazione nelle forme di legge entrerà in vigore a partire dall'ultimo giorno successivo al termine di ripubblicazione del Regolamento.

INDICE

TITOLO I

Disposizioni Generali

Art. 1 - Disciplina del servizio di polizia urbana

- " 2 - Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana
- " 3 - Richiesta e rilascio di concessioni e autorizzazioni
- " 4 - Ostensibilità e validità dei titoli
- " 5 - Sospensione, revoca e decadenza dei titoli

TITOLO II

Occupazione del suolo pubblico o privato aperto al pubblico transito

- Art. 6 - Divieto di occupare il suolo
- " 7 - Domande per l'occupazione del suolo
- " 8 - Occupazioni permanenti e temporanee
- " 9 - Concessioni di occupazioni permanenti
- " 10 - Occupazione di suolo pubblico per l'esercizio del commercio ambulante
- " 11 - Occupazione del suolo pubblico o soggetto al pubblico transito per lavori edili e di manutenzione
- " 12 - Occupazione di suolo pubblico. Diniego.
- " 13 - Divieti ed obblighi per i titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo
- " 14 - Installazione di tende solari
- " 15 - Installazione di insegne, targhe, vetrine, striscioni pubblicitari
- " 15 - Installazione di insegne, targe, vetrine, striscioni pubblicitari
- " 16 - Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali, merci o altro
- " 17 - Esposizione di derrate all'esterno dei negozi

Titolo III

Nettezza, decoro ed ordine del centro abitato

Art.18 - Disposizioni generali

- " 19 - Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici
- " 20 - Estirpamento dell'erba e cura delle siepi e piante
- " 21 - Atti contrari al decoro e alla decenza
- " 22 - Manutenzione degli edifici
- " 23 - Deturpamento di edifici pubblici e privati
- " 24 - Distribuzione di manifesti
- " 25 - Cartelli, iscrizione, targhe e lapidi
- " 26 - Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico
- " 27 - Lavatura ed esposizione di biancheria e panni
- " 28 - Battitura di panni e tappeti
- " 29 - Pulizia di anditi, vetrine, negozi, esercizi e abitazioni
- " 30 - Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati
- " 31 - Deposito ed asporto rifiuti solidi urbani

- " 32 - Trasporto di letame, materiale di espurgo e cose maleodoranti
- " 33 - Trasporto di materiale di facile dispersione
- " 34 - Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio
- " 35 - Scarico di residui di costruzioni riparazioni
- " 36 - Emissioni di fumo ed esalazioni - polvere
- " 37 - Altri atti vietati

Art. 38 Caravan, autocaravan, tende, carri abitazioni e accampamenti

Titolo IV

Quiete e sicurezza nel centro abitato

Art. 39 Disposizioni di carattere generale

- " 40 Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni
- " 41 Custodia e detenzione di cani e di altri animali
- " 42 Circolazione dei cani in luoghi pubblici od aperti al pubblico
- " 43 Cattura dei cani e di altri animali
- " 44 Molestia agli animali
- " 45 Rumori o suoni nelle abitazioni o in altri locali
- " 46 Impianto e uso di macchinari
- " 47 Segnalazioni sonore, sirene e campane
- " 48 Dispositivi sonori di allarme
- " 49 Attività rumorose vietate
- " 50 Attività professionali rumorose e scomode
- " 51 Rilevamento e repressione delle attività rumorose
- " 52 Mestieri girovaghi
- " 53 Trasporto di oggetti
- " 54 Circolazione e trasporto di animali pericolosi
- " 55 Deposito di cicli, carrozzelle, carriole
- " 56 Rovinio di parti od accessori di fabbricati
- " 57 Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati
- " 58 Protezioni in occasione di lavori
- " 59 Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse
- " 60 Apertura di botole e chiusini
- " 61 Pitture e verniciature fresche
- " 62 Esposizioni
- " 63 Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento
- " 64 Carichi sospesi
- " 65 Recinzioni
- " 66 Luminarie e cavi elettrici
- " 67 Uso e manomissione di segnali
- " 68 Detenzione e deposito di materie infiammabili
- " 69 Contatori del gas e bombole
- " 70 Indicazione del recapito di persone per casi di emergenza
- " 71 Altri divieti per la prevenzione di incendi e di esplosioni
- " 72 Uso delle risorse idriche potabili

Titolo V°

Commercio fisso ed ambulante - Esercizi pubblici

Art. 73 Esercizi ed attività commerciale in sede fissa

- " 74 Requisiti dei locali di vendita
- " 75 Indicazione prezzi di generi venduti
- " 76 Esposizione vendita delle merci
- " 77 Prescrizioni per gli esercenti
- " 78 Divieto di vendita di derrate guaste
- " 79 Visite ed ispezioni

Titolo VI

Norme di procedura per l'accertamento delle trasgressioni e per l'applicazione delle sanzioni

Art. 80 Accertamento, contestazione e definizione delle
trasgressioni;

- " 81 Rimessione in pristino

Titolo VII

Disposizioni finali

Art. 82 Abrogazione di norme preesistenti

- " 83 Entrata in vigore